

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 195

OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori per la realizzazione' di isole ecologiche nel Comune di Vibo Valentia. POR Calabria FESR 2014-2020

– Asse 6 – Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta” -


CUP: E42I18000040006 - CIG: 77645071E0 –

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 20 (venti) del mese di agosto presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d’Ungheria, avanti a me dott. Giuseppe Piccoli, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell’interesse dell’Ente, ai sensi dell’art. 97 – comma 4 lett.

c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 6 – Ambiente Manutenzione Gestione Rifiuti, confermata con Decreto Sindacale n. 5 del 08 luglio 2019, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) il sig. Giuseppe Michele Chiaramonte, nato a Vibo Valentia il 16 marzo 1958 (cod. fiscale CHR GPP 58C16 F537U), il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella sua qualità di Legale rappresentante



dell'impresa "Eco Triparni srl", con sede legale in Vibo Valentia (VV), Via Provinciale per Triparni snc (partita IVA 03461120796), iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Vibo Valentia (VV), in data 06 ottobre 2015 con il numero R.E.A. 172092; giusto documento di verifica di autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia e depositato agli atti, impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 08 settembre 2017, si è preso atto del Regolamento di Funzionamento della Stazione Unica Appaltante Centrale Unica di Committenza, adeguato al nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione dell'art. 6, comma 2 della Convenzione sottoscritta in data 25 ottobre 2008;


- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 20/12/2018, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, relativo alla "realizzazione di dodici isole ecologiche nel Comune di Vibo Valentia" ed il relativo quadro economico generale, dell'importo complessivo pari ad €. 389.771,16 (euro trecentoottantanovemilasettecentosettantuno/16);

- che con determinazione dirigenziale del Comune di Vibo Valentia n. 44 del 18 gennaio 2019, veniva delegata la SUA Provinciale all'adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione schema di bando;

- che con determinazione n. 79 del 28 gennaio 2019, adottata dal Segretario

Generale della Provincia di Vibo Valentia, è stata indetta una procedura aperta per l'appalto dei lavori succitati, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e con aggiudicazione ai sensi degli artt. 95 e 97 del citato decreto legislativo, dell'importo complessivo di €. 149.390,80 (euro centoquaranta novemilatrecentonovanta/80) oltre IVA così suddiviso:

- €. 140.941,84 (euro centoquarantamilanovecentoquarantuno/84) per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;
- €. 8.448,96 (euro ottomilaquattrocentoquarantotto/96) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con determinazione dirigenziale del Comune di Vibo Valentia, n. 664 del 20 maggio 2019 (n. 80/2019 del registro del Settore n. 6 – Ambiente Manutenzione Gestione Rifiuti), venivano omologati i verbali di gara n. 1 del 14 marzo 2019 e n. 2 del 02 aprile 2019 di seduta pubblica e n. 1 di seduta riservata del 26 marzo 2019, relativi ai lavori di realizzazione di n. 8 isole ecologiche fisse per rifiuti differenziati nel Comune di Vibo Valentia e, conseguentemente, si procedeva all'aggiudicazione dei suddetti lavori alla ditta "Eco Triparni srl", per l'importo di €. 118.433,43 (euro cento diciottomilaquattrocentotrentatre/43) oltre €. 8.448,96 (euro ottomilaquattrocentoquarantotto/96) per oneri di sicurezza ed oltre IVA - ribasso percentuale offerto 15,97%;
- che con determinazione dirigenziale, n. 805 del 18 giugno 2019 (n. 100/2019 del registro del Settore n. 6 – Ambiente Manutenzione Gestione Rifiuti), riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, si prendeva atto dell'efficacia della succitata determinazione dirigenziale n. 664 del 20



maggio 2019 e si procedeva dell'aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto

del presente contratto, in favore dell'Appaltatore;

- che, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha dichiarato, nell'offerta prodotta, che i propri costi della manodopera ammontano ad €. 33.648,00 (euro trentatremilaseicentoquaranta otto/00) ed i propri costi aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ammontano ad €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00);

- che la spesa complessiva, finanziata dalla Regione Calabria a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 Azione 6.1.2, giusto Decreto del Dirigente del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria n. 1968 del 15/03/2018, risulta registrata sui fondi del Bilancio comunale;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 e dall'art. 84 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nei confronti dell'Appaltatore, richieste, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., con nota prot. 30147 del 10 luglio 2019, in applicazione al protocollo di legalità stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia;

- che per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 17484965, regolare certificato DURC, relativo all'Appaltatore, valido sino al 16 novembre 2019; agli atti prot. n. 36718 del 05 agosto 2019;

- che l'Appaltatore ha dichiarato, in data 01 luglio 2019, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge

12 marzo 1999, n. 68;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.


Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Dipartimento 2 – Servizio 1.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati ma depositati agli atti d'ufficio:

- Il Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 20/12/2018;
- l'Elenco Prezzi;
- il Computo metrico estimativo.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Legale rappresentante dell'impresa, sig. Giuseppe Michele Chiaramonte, ha reso la dichiarazione secondo cui la Società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per



il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 6, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 28 gennaio 2019 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

l'affidamento dei lavori per la realizzazione di otto isole ecologiche fisse nel

Comune di Vibo Valentia.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni e termini di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina dei cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore.

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in complessivi €. 126.882,39 (euro centoventiseimilaottocentoottantadue/39) oltre IVA di legge così suddiviso:

€. 118.433,43 (euro centodiciottomilaquattrocentotrentatre/43) per lavori al netto del ribasso del 15,97%;


€. 8.448,96 (euro ottomilaquattrocentoquarantotto/96) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analogha clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a large, stylized cursive signature, possibly reading 'M. M.'. The bottom signature is a smaller, more fluid cursive signature, possibly reading 'A. M.'. Both signatures are positioned to the right of the text in the table, overlapping the right-hand column.

risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E42I18000040006 e CIG 77645071E0.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi del conto corrente sono i seguenti:

BNL – Sede di Vibo Valentia (VV)

IBAN: IT 300010054283000000002444



La persona delegata ad operarvi, è il sig. Chiamonte Giuseppe Michele, nato a Vibo Valentia (VV) il 16 marzo 1958 e residente in Vibo Valentia (VV), alla Via Provinciale per Triparni snc (codice fiscale: CHR GPP 58C16 F537U); giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore in data 01 luglio 2019, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 31044 del 02 luglio 2019.

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal progetto esecutivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 20 dicembre 2018, composto dagli elaborati progettuali, da intendersi integralmente richiamati e trascritti, anche se non materialmente allegati, di seguito elencati:

ISOLE ECOLOGICHE FISSE

TAV.04 INQUADRAMENTO-PIANTA-PROSPETTO-SEZIONE ISOLA

ECOLOGICA 4 - Isola n°1	
TAV.07 INQUADRAMENTO-PIANTA-PROSPETTO-SEZIONE ISOLA	
ECOLOGICA 7 - Isola n°2	
TAV.08 INQUADRAMENTO-PIANTA-PROSPETTO-SEZIONE ISOLA	
ECOLOGICA 8 - Isola n°3	
TAV.09 INQUADRAMENTO-PIANTA-PROSPETTO-SEZIONE ISOLA	
ECOLOGICA 9 - Isola n°4	
TAV.10 INQUADRAMENTO-PIANTA-PROSPETTO-SEZIONE ISOLA	
ECOLOGICA 10 - Isola n°5	
TAV.12 INQUADRAMENTO-PIANTA-PROSPETTO-SEZIONE ISOLA	
ECOLOGICA 12 - Isola n°6	
TAV.13 INQUADRAMENTO-PIANTA-PROSPETTO-SEZIONE ISOLA	
ECOLOGICA 13 - Isola n°7	
TAV.16 INQUADRAMENTO-PIANTA-PROSPETTO-SEZIONE ISOLA	
ECOLOGICA 16 - Isola n°8	
ISOLE ECOLOGICHE MOBILI (Non oggetto dell'appalto LAVORI)	
TAV.01 REV.01 INQUADRAMENTO-PIANTA-PROSPETTO-SEZIONE ISOLA	
ECOLOGICA MOBILE 1	
TAV.03 REV.01 INQUADRAMENTO-PIANTA-PROSPETTO-SEZIONE ISOLA	
ECOLOGICA MOBILE 2	
TAV.14 REV.01 INQUADRAMENTO-PIANTA-PROSPETTO-SEZIONE ISOLA	
ECOLOGICA MOBILE 3	
TAV.15 REV.01 INQUADRAMENTO-PIANTA-PROSPETTO-SEZIONE ISOLA	
ECOLOGICA MOBILE 4	
TAV.17 REV.01 INQUADRAMENTO DI TUTTE LE ISOLE ECOLOGICHE	

TAV.18 REV.01CARTELLONISTICA PER INFORMAZIONE UTENZA PER

ISOLE ECOLOGICHE

TAV.19 REV.01 PLAN. IMP. ELETTRICO, ILLUM.NE,

VIDEOSORVEGLIANZA E DI TERRA

TAV.20 REV.01 PARTICOLARI STRUTTURALI ISOLA ECOLOGICA

RT.01 REV.01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA - ISOLE

ECOLOGICHE

RT.02 RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO- ISOLE ECOLOGICHE

RT.03 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURA DI COPERTURA

RT.04 REV.01 QUADRO INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA E DELLA

SICUREZZA

RT.05 REV.01 COMPUTO METRICO ISOLE ECOLOGICHE

RT.06 REV.01 QUADRO ECONOMICO ISOLE ECOLOGICHE

RT.07 REV.01 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E SCHEMA DI

CONTRATTO

RT.08 PIANO MANUTENZIONE DELL'OPERA

Detti documenti, nessuno escluso, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, per averne già preso visione, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso il Settore 6 – Servizio 1.

L'Appaltatore dovrà svolgere l'incarico facendo riferimento alle indicazioni comprese nel progetto esecutivo e rapportarsi con il Responsabile del Procedimento e con il Direttore dei Lavori che provvederanno a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni, le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare i lavori durante il loro svolgimento.

L'Appaltatore si impegna a redigere e a consegnare prima dell'inizio dei

lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, da redigersi secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza di Progetto, ma calibrato sui propri mezzi d'opera e sulle maestranze che riterrà di poter impiegare.



L'Appaltatore si dichiara disponibile ad accettare, senza alcuna eccezione di sorta, tutte le eventuali variazioni future che si rendessero necessarie, da apportare al progetto esecutivo appaltato e ad eseguire tutte le lavorazioni aggiuntive e/o sostitutive delle lavorazioni di contratto, agli stessi patti e condizioni stabilite nel presente atto e secondo i nuovi prezzi concordati con l'Amministrazione, rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma tempo e luogo.

Si stabilisce fin da subito che, per le eventuali lavorazioni aggiuntive da affidare e/o dei nuovi materiali da utilizzare, qualora il prezzo da applicare non risultasse contenuto all'interno dell'elenco dei prezzi unitari dell'appalto, i nuovi prezzi verranno desunti avvalendosi del prezzario della Regione Calabria utilizzato per la redazione del progetto esecutivo.

Qualora non presenti neanche all'interno del prezzario regionale, i nuovi prezzi verranno desunti da opportune analisi condotte in funzione dei costi dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti, delle spese generali e dell'utile di impresa.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni eventuale illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei

lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del contratto.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 9: Termine utile per l'ultimazione dei lavori - Penali in caso di ritardo.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 20 (giorni venti) dalla data del verbale di consegna.

Il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto, è fissato in **giorni 80** (giorni ottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, computati secondo le vigenti normative.

Trascorso tale termine, verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera di Euro 1 per mille (Euro uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

ARTICOLO 10: Anticipazione.

Il Comune corrisponderà, su richiesta dell'Appaltatore, l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.


L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'anticipazione sarà erogata dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tal caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ARTICOLO 11: Pagamenti.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page, overlapping the text of the final paragraph.

ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,50 per cento e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono l'importo di €. 50.000,00 (euro cinquantamila/00) dell'importo contrattuale.

Il conto finale dei lavori viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione ed è trasmesso al RUP entro lo stesso termine per i relativi adempimenti. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata a saldo, qualunque sia il suo ammontare. Il conto finale viene trasmesso dal RUP all'Appaltatore, che, a meno di eccezioni e riserve, lo firma entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni (Art. 31 del CSA).

Il pagamento a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti.


Tale dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000, nonché gli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

ARTICOLO 12: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is a cursive name, and below it are several initials and a horizontal line.

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;

n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto, in data 08 novembre 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo nei confronti dell'Appaltatore, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ARTICOLO 13: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per

l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazioni interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014 e giusto protocollo di legalità stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

ARTICOLO 14: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.


ARTICOLO 15: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 20.264,00 (euro ventimiladuecentosessanta quattro/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 1096406764, rilasciata, in data 28 giugno 2019, dalla compagnia HDI Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Lamezia Terme (CZ).

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

ARTICOLO 16: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

L'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della polizza assicurativa RCT n.



109430142, per un massimale di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00),

rilasciata dalla compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Lamezia Terme (CZ), in data 01 luglio 2019, dalla quale risulta una copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 17: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 18: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;

- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.


L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 19: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.



A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

ARTICOLO 20: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni all'Appaltatore, è la sede legale di Vibo Valentia (VV), Via Provinciale per Triparni, snc - tel. 0963 94647 - e-mail: ecotriparnisrl@gmail.it – pec: ecotriparnisrl@legalmail.it -

ARTICOLO 21: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 22: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 23: Protocollo di legalità

Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità stipulato, in data 8 novembre 2017, fra il Comune di Vibo Valentia e l'Ufficio Territoriale del Governo, le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni loro parte così da fare parte del presente contratto.

ARTICOLO 24: Norme di chiusura.


Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati progettuali del progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 20 dicembre 2018.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.


ARTICOLO 25: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.


Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 26 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, ed ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the page.

- IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



- L'APPALTATORE: **Sig. Giuseppe Michele Chiaramonte**



- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Giuseppe Piccoli**



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 18 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017 tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, depositato agli atti, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto con firma digitale, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle

forniture ed ai servizi di cui gli arti. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).


Clausola n. 4

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o



determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che

abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.


Clausola n. 9

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C .P. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola n. 10

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante, è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub- contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6: Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti



- L'APPALTATORE: **Sig. Giuseppe Michele Chiaramonte**

Chiaramonte

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Giuseppe Piccoli**

Piccoli